

### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

# Deliberazione n. 2521 di data 4 luglio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo edificio destinato a bar-ristorante, sulla p.f. 1624/1 C.C. Predazzo, in località Buse di Tresca, nella stazione sciistica di Pampeago, in Comune di Predazzo.

## Sono presenti:

- dott. Romano STANCHINA - Presidente f.f.

- dott. Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio Impianti a fune e

piste da sci

- dott. Luca MALESANI - componente supplente Servizio Foreste e fauna

- dott.ssa Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio Geologico

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile

e aree protette

- ing. Stefano FAIT - componente supplente Servizio Bacini Montani

- ing. Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela

del paesaggio

- dott. Alessandro MOLTRER - componente effettivo Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- geom. Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio Prevenzione rischi

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...0.0.0...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 19 giugno 2018, con la quale la Regola Feudale di Predazzo, con sede in Predazzo, via Roma n.1, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo edificio destinato a bar-ristorante, sulla p.f. 1624/1 C.C. Predazzo, in località Buse di Tresca, nella stazione sciistica di Pampeago, in Comune di Predazzo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Francesco Delugan, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la costruzione di un edificio da destinare a ristoro articolato su un solo livello delle dimensioni in pianta di: - ml. 10,75\*6.25 per la parte destinata al ristoro/bar - ml. 6.70\*15.75 per la zona deposito, locali tecnici, ecc.. - ml. 4.50\*6.20 per zona servizi igienici La sola parte fuori terra è la superficie della zona ristoro/bar. La copertura è tradizionale a due falde, ma priva di sporti di gronda. La superfice utile destinata all'utenza è pari a mq. 53,65 per circa 25 posti a sedere. Le caratteristiche tecniche ed architettoniche dell'edificio sono semplici e lineari per omogeneizzarsi ed integrarsi nel tipico ambiente montano. L'utilizzo del legno di larice "a taglio di sega" o semilavorato rappresenta l'elemento primario che caratterizza i prospetti della costruzione; anche il tipo di lavorazione eviterà qualsiasi tipo di manutenzione futura, mentre l'azione del sole e degli agenti atmosferici avranno un'azione fondamentale nella colorazione naturale dell'essenza. Il manto di copertura, la pensilina a protezione dell'ingresso e la parte del fronte a nord/est che risulta parzialmente interrato, sono previsti in lamiera zincata.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso.

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

#### delibera

- 1. di autorizzare la Regola Feudale di Predazzo, con sede in Predazzo, via Roma n.1, all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un nuovo edificio destinato a bar-ristorante. sulla p.f. 1624/1 C.C. Predazzo, in località Buse di Tresca, nella stazione sciistica di Pampeago, in Comune di Predazzo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - dovrà essere eliminata la finestrella in prossimità della sez. 7;
  - i raccordi con il terreno circostante all'ambito interessato dai lavori dovranno essere eseguiti in maniera armoniosa in modo tale che, a lavori ultimati, detti raccordi non possano essere percepiti;
- 3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi.
- 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 5. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter disporre, in corso d'esercizio invernale delle piste da sci, l'allestimento di presidi al fine di garantire la sicurezza degli sciatori che accedono o lasciano l'area di pertinenza del ristoro;
- 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
- 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr